



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 59 del 30 Ottobre 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 Ottobre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 1 della A.S.D. MIRTO CROSIA

avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 17 Ottobre 2024 (squalifica del calciatore Thomas DE VINCENTI per QUATTRO gare effettive);

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. Mirto Crosia ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 13.10.2024 è stata comminata la squalifica al calciatore Thomas De Vincenti per quattro gare effettive per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro;

La società reclamante ammette che il proprio tesserato abbia proferito la frase offensiva nei confronti del direttore di gara, e chiede una riduzione della squalifica inflitta avendo il calciatore chiesto scusa all'arbitro.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 13 C.G.S.;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore DE VINCENTI Thomas a TRE gare effettive;

dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi